

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) - articoli 118 bis e 118 ter - Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Intervento di sostegno al pagamento del canone di locazione.

Indirizzi e criteri per la predisposizione dei bandi

1. Finalità e bandi

1.1 In conformità a quanto stabilito dagli articoli 118 bis e 118 ter della l.r. 65/2010 e dalla presente deliberazione, nel triennio 2011-2013 sono approvati uno o più bandi per la concessione di contributi finalizzati a sostenere l'autonomia abitativa dei giovani toscani di età compresa fra 25 e 34 anni e per favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine.

1.2 Ciascun bando quantifica e impegna una quota delle risorse finanziarie complessive destinate all'attuazione dell'intervento in oggetto. Le stesse sono pari complessivamente ad euro 45.000.000,00 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

1.3 Nel caso in cui la suddetta quota impegnata risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande idonee inserite in graduatoria potrà essere integrata fino alla concorrenza del limite massimo di cui all'art. 118 ter, comma 1 della l.r. 65/2010.

2. . Definizione di nucleo familiare di origine

Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado.

3. Emancipazione e autonomia abitativa

3.1 Per "emancipazione dalla famiglia di origine" e "autonomia abitativa" si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni:

- a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
- b) coppia coniugata o convivente more uxorio;
- c) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
- d) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;

- e) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

4. Requisiti specifici per le coppie o gruppi di giovani

4.1 Per i nuclei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3 tutti i requisiti di cui all'art. 118 ter della l.r. 65/2010 debbono essere rispettati da almeno uno dei giovani richiedenti.

4.2 L'altro componente la coppia deve rispettare i medesimi requisiti ad eccezione di quello indicato alla lettera b) della citata legge.

4.3 Il limite massimo di reddito del nucleo è fissato come segue:

- euro 45.000 in caso di nuclei familiari di cui alle lettere b), c) e di due richiedenti di cui alla lettera e) del precedente punto 3;
- euro 55.000 in caso di tre o più richiedenti di cui alla lettera e) del precedente punto 3.

5. Requisito del reddito

5.1. Per "reddito" si intende il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione fiscale. Sono inoltre computati i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l)¹ del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa e i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

5.2 Il limite massimo del reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000 stabilito all'art. 118 ter, comma 1, lettera c) della l.r. 65/2010 è verificato individualmente per ciascuno dei richiedenti indicati nella domanda.

5.3 Per i giovani di cui alle lettere c) ed e) del punto 3 tra i redditi dei due o più nuclei familiari di origine si considera quello avente il valore ISEE più elevato.

6. Fasce di reddito.

6.1 Ai fini della determinazione dell'importo del contributo al pagamento del canone di locazione sono applicate le seguenti fasce di reddito:

¹ Tuir - art. 67 comma 1 lettere:

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

fascia di reddito	nuclei familiari		
	- nucleo monoparentale con figli (definizione punto 3.1 lett. a) - persone singole (definizione punto 3.1 lett. c)	- coppia (definizioni punto 3.1 lett. b) e c) - due richiedenti (definizione punto 3.1 lett. e)	- tre o più richiedenti (definizione punto 3.1 lett. e)
minima	da 0 a 12.000	da 0 a 22.000	da 0 a 32.000
intermedia	da 12.001 a 24.000	da 22.001 a 34.000	da 32.001 a 44.000
massima	da 24.001 a 35.000	da 34.001 a 45.000	da 44.001 a 55.000

7. Ammontare e durata del contributo.

7.1 Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 1.800 ad un massimo di 4.200 euro all'anno ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e alle fasce di reddito così come segue:

fasce di reddito di cui al precedente punto 6	figli		
	nessuno	uno	due o più
minima	€3.000 <i>250 mese</i>	€3.900 <i>325 mese</i>	€4.200 <i>350 mese</i>
intermedia	€2.300 <i>191.67 mese</i>	€3.200 <i>266.67 mese</i>	€3.500 <i>291.67 mese</i>
massima	€1.800 <i>150 mese</i>	€2.700 <i>225 mese</i>	€3.000 <i>250 mese</i>

7.2 In contributo è concesso nello stesso importo per la durata di tre anni ed è attribuito seguendo l'ordine delle domande stabilito nella graduatoria.

7.3 Il contributo non può comunque essere superiore al canone di locazione stabilito nel contratto.

8. Graduatoria – Priorità

8.1 Le domande sono collocate in un'unica graduatoria formata con le modalità e i criteri di priorità sotto elencati:

1. almeno uno dei giovani richiedenti abbia una età compresa fra 30 e 34 anni;

2. nel seguente ordine di precedenza:

- a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
- b) richiedenti con figli;
- c) richiedenti senza figli.

8.2 Per i nuclei monoparentali di cui alla precedente lettera a), le domande sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in ordine crescente di reddito come definito al precedente punto 5; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

8.3 Le domande dei richiedenti con figli di cui alla precedente lettera b), sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono collocate secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) coppia coniugata o convivente more uxorio;
- b) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
- c) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;
- d) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non comprese nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

Le domande così ordinate sono quindi disposte in ordine crescente di reddito come definito al precedente punto 5; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

8.4 Per i richiedenti senza figli di cui alla precedente lettera c) si applicano le modalità e i criteri indicati al precedente punto 8.3.

8.5 Con gli stessi criteri sopra stabiliti la graduatoria comprende infine le domande dei giovani aventi un'età compresa fra 25 e 29 anni.

9. Caratteristiche dell'abitazione in affitto

9.1 Il bando, nel definire le caratteristiche dell'abitazione in affitto, stabilisce che essa:

- a) non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 né essere stata realizzata o recuperata in attuazione dei programmi edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia agevolata finalizzata alla locazione a canoni calmierati;
- b) deve possedere i requisiti di abitabilità e di destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- c) deve essere locata a titolo oneroso;

9.2 Sono escluse dal contributo le locazioni a carattere transitorio, di porzioni di alloggio e di singoli vani.

9.3 Il bando stabilisce altresì i casi di incompatibilità fra locatore e locatario in relazione al loro grado di parentela.

10. Modalità operative di accesso ed erogazione del contributo

Al fine di agevolare la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo il bando prevede la messa a disposizione di apposita modulistica e la possibilità di avvalersi del portale internet appositamente dedicato al progetto denominato "Giovani Sì".

11. Modalità di restituzione del contributo – Decadenza e revoca

11.1 Il bando stabilisce, a carico dei soggetti beneficiari, i vincoli e gli obblighi da rispettare durante il triennio di concessione del contributo e relativa documentazione volta ad attestare il rispetto di detti obblighi.

11.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 118 ter, commi 7 e 8 della l.r. 65/2010, il bando articola puntualmente i motivi di decadenza e revoca.

12. Controlli

I controlli nei confronti dei beneficiari sono svolti con cadenza annuale. A tal fine si applicano le disposizioni e procedure previste in materia di controlli nell'ambito dei programmi e degli interventi di edilizia pubblica agevolata.²

13. Ulteriori specificazioni

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale e dalla presente deliberazione i bandi specificano ogni altro necessario elemento di tipo procedurale e documentale e definiscono le modalità di monitoraggio in itinere dello stato di attuazione del presente intervento e delle relative risorse stanziare.

² decreto dirigenziale 31.1.2011 n. 226